

BGer 1C 519/2014 vom 4. November 2014

Bundesgericht, 2014-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_519_2014

FR: TF 1C 519/2014 du 4 novembre 2014

IT: TF 1C 519/2014 del 4 novembre 2014

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'extradizione o, come in concreto, una decisione relativa alla carcerazione estradizionale (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3).

Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 1.3

Nella fattispecie il ricorrente, rilevando a torto che gli argomenti a favore dell'ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 84 LTF e quelli di merito tendono "ovviamente" a sovrapporsi, sostiene che l'ordine di arresto dev'essere annullato poiché non si sarebbe in presenza di reati motivanti l'extradizione. Ammesso che l' art. 6 n. 1 CEDU non si applica di massima nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale, egli rileva semplicemente che il TPF avrebbe dovuto dar seguito alla sua richiesta di indire un'udienza pubblica per permettergli di meglio chiarire la propria posizione (sulle censure sollevate in tale ambito circa il mandato d'arresto europeo, che non costituisce un'accusa penale, vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Monedero Angora José contro Spagna del 7 ottobre 2008, in: Recueil CourEDH 2008-IV pag. 429). Adduce inoltre che

l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), sulla base del quale l'istanza precedente ha ritenuto che in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo, "non sembra così scontata". Contesta poi, sempre in maniera generica, che in concreto si sarebbe in presenza di una truffa fiscale o una cosiddetta truffa carosello. Aggiunge infine che, sebbene durante la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisca la regola e la scarcerazione l'eccezione, nella fattispecie si giustificerebbe nondimeno l'adozione di misure sostitutive dell'arresto.

E. 1.4

Ora, il ricorrente non si confronta del tutto con la copiosa giurisprudenza e dottrina sulla quale si fonda la decisione impugnata, nella quale l'istanza precedente si è compiutamente confrontata con le sue censure, respingendole. Né, esprimendo semplici dubbi sulle conclusioni da essa ritenute, egli non dimostra per nulla che si sarebbe scostata dalla giurisprudenza costante, ciò che non è peraltro ravvisabile in concreto. D'altra parte, il TPF ha ritenuto a ragione che gran parte delle critiche ricorsuali, in particolare quelle inerenti alla doppia punibilità sulle quali è imperniato il ricorso, possono essere addotte di massima soltanto avverso la decisione di estradizione, al dire del ricorrente emanata nel frattempo. Non si è pertanto manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF .

E. 2

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.